

## ORIENTAMENTI

---

**ANDREA CONZ**

### **La natura atomistica del reato continuato ed il *nonsense* dei “reati satellite”**

Il principio espresso dal supremo consesso della Corte di cassazione, secondo cui non è consentito al giudice dell'esecuzione incrementare le pene stabilite per ciascuno dei reati commessi in continuazione, è pienamente condivisibile. Il ragionamento espresso dalla Corte però è contraddittorio nella parte in cui, seppure riconosce una natura atomistica al reato continuato, usa l'espressione “reati satellite”, la cui semantica, come spiega l'Autore, è sintomatica di un vizio procedurale che spesso connota la quantificazione del cumulo giuridico delle pene: la perdurante violazione dell'art. 533, co. 2, c.p.p.

*The principle expressed by the supreme Court of cassation that the court of enforcement is not allowed to increase the penalties imposed for each of the offenses committed continuously is fully comprehensible. The Court's reasoning is, however, contradictory in that, even though it recognizes an atomistic nature of the ongoing offense, it uses the term "satellite crimes", whose semantics, as the Author explains, is symptomatic of a procedural defect that often connotes the quantification of the legal cumulation of penalties: the continuing violation of art. 533, co., 2 c.p.p.*

**SOMMARIO:** 1. Premessa. - 2. La natura atomistica del reato continuato. - 3. Conclusioni.

#### **1. Premessa**

Con ordinanza di rimessione del ricorso alle Sezioni unite, la Prima sezione della Cassazione formulava il seguente quesito: “se il giudice della esecuzione nella rideterminazione della pena complessiva finale in dipendenza del riconoscimento della continuazione - una volta individuata la violazione più grave e fatto salvo il contenimento del trattamento sanzionatorio entro il limite della somma delle pene inflitte con ciascuna condanna, come stabilito dall'art. 671, co. 2, c.p.p. - possa quantificare l'aumento per un determinato reato satellite in misura superiore all'aumento originariamente applicato per quel reato>>. In particolare, la Corte rilevava esservi un contrasto giurisprudenziale sull'applicazione dell'istituto della “continuazione” in sede esecutiva nella parte in cui possano o meno incrementarsi le sanzioni inflitte per i singoli reati, tenuto in ogni caso fermo il limite <<della somma delle pene inflitte con ciascuna sentenza>>. Quindi, se con distinti provvedimenti di condanna sono stati inflitte per i diversi reati x ed y le sanzioni X ed Y, si è posto il problema se il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 671 comma II di rito, non potendo superare il limite della loro sommatoria  $L = (X + Y)$ , possa comunque rimodulare gli addendi anche incrementando (e quindi contestualmente riducendo) la loro l'entità. Pertanto, a titolo esemplificativo, si è discusso se fosse pos-

sibile aumentare di un valore  $K$  la pena per il reato  $x$  in  $X^\circ = X + K$  e contestualmente ridurre della stessa entità  $K$  la sanzione inflitta per  $y$  in  $Y^\circ = Y - K$ , tenuto fermo il limite edittale espresso da  $L = (X + Y)$ <sup>1</sup>.

Orbene, l'illustrata questione di diritto ha un peculiare interesse alla luce del divieto di *reformatio in peius*, tenuto conto che «il giudice dell'esecuzione venga adito direttamente dall'interessato, il quale con la domanda delinea l'ambito della conoscenza rimessa al giudice, sicché questi, secondo il principio devolutivo, non può introdurre effetti non domandati, peggiorativi della posizione dell'istante, in assenza di richieste in tal senso della pubblica accusa». In altre parole, si è posto il problema se fosse corretta l'applicazione dell'art. 671 c.p.p., attraverso l'incremento di una sanzione-addendo ( $X^\circ = X + K$ ) ma non mutando il valore del cumulo complessivo delle singole pene [ $L = (X + Y)$ ] inflitte in sede di cognizione, nell'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione riconosca la continuazione tra i distinti reati oggetto di giudizio ( $x$  ed  $y$ ). La suprema Corte, in risposta al quesito posto, ha enunciato il seguente principio di diritto: «Il giudice dell'esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna».

## 2. La natura atomistica del reato continuato

La vicenda in interesse consente di poter affrontare, quale questione pregiudiziale al commento della recente sentenza delle Sezioni unite, il problema sulla cosiddetta natura giuridica del reato continuato, ovvero, in termini più succinti, il tema sull'essenza atomistica od unitaria del cumulo giuridico<sup>2</sup> delle pene operato ai sensi dell'art. 81, co. 2, c.p.<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Richiamando l'elementare esempio algebrico sopra riportato, potrà evidenziarsi che il limite edittale  $L = (X+Y)$ , sarà comunque rispettato anche in caso di incremento della pena  $X + K$ , pari ad  $X^\circ$  e della conseguente riduzione della sanzione in  $Y^\circ$  equivalente ad  $Y - K$ , tant'è che  $X^\circ + Y^\circ = (X+K) + (Y - K) = L$  e cioè ad  $(X+Y)$ .

<sup>2</sup> La discussione sull'essenza atomistica od unitaria del reato continuato introduce l'interessante tema sulla natura reale o fittizia di quest'ultimo, argomento nel quale un ruolo di preminente importanza svolge la necessaria disquisizione sul “medesimo disegno criminoso”; è materia la cui vastità non consente, anche per ragioni di opportunità, la trattazione in questa sede.

<sup>3</sup> È questione a cui la Corte ha riconosciuto peculiare rilevanza nella risoluzione del quesito postole, tant'è che in un passo della sentenza testualmente è riportato: «Di qui il rilievo connesso alla entità della sanzione riferita a ciascun reato portato in continuazione e, altresì, la incongruità di sistema di vedere peggiorato in sede esecutiva, all'esito di una cognizione sommaria, il trattamento sanzionatorio e, con esso, di vedere preclusi una serie di diritti riconosciuti dall'ordinamento in favore di detenuti, rivendicabili se applicata la sentenza del giudice della cognizione passata in giudicato e, viceversa, non più tutelabili a seguito di una pronuncia *in peius* resa *in executivis*».

È indubbio che il regime sanzionatorio applicato tra più reati uniti dal vincolo della continuazione (medesimo disegno criminoso) sia denotato da un atteggiamento di favore nei confronti del reo. Ed infatti, la pena non «viene determinata dal cumulo di quelle inflitte per ciascuna delle violazioni poste in essere, così come disposto dall'art. 72 segg. c.p., ma alla pena stabilita per la più grave delle violazioni viene applicato un aumento che può raggiungere il limite massimo del triplo; per il caso di concorso di reati, invece, la misura massima che la pena può raggiungere è quella del quintuplo della più grave delle pene concorrenti (art. 78 c.p.)»<sup>4</sup>.

Tale dato ha assunto particolare rilevanza a seguito della riforma all'art. 81 c.p., introdotta con il d.l. n. 99 dell'11 aprile 1974, poiché con la disposizione contenuta nel co. 3 del richiamato articolo del codice penale, è stato espressamente previsto il limite sanzionatorio del cumulo materiale delle pene che non può in ogni caso essere superato dal loro cumulo giuridico. Occorre però osservare che il riconoscimento della continuazione tra reati è eventualità che potrebbe consentire l'applicazione di un regime sanzionatorio più favorevole per il reo, quale possibilità lasciata alla piena discrezionalità del giudice che, dovendo riconoscere<sup>5</sup> il vincolo di cui all'art. 81, co. 2, c.p., potrà comunque applicare la sommatoria delle pene inflitte per ciascun reato, pari (ma non superiore) al limite previsto dal successivo co. 3, cioè il loro cumulo materiale. In tale ultima ipotesi, si è sostenuto che entrerebbe «in funzione il principio di disintegrazione; il quale sciogliendo il vincolo della continuità, restituisce ai vari *fatti-reato* la loro autonomia riportandoli nella sfera del concorso»<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> L'art. 78 c.p., prevede ulteriori limiti tra loro subordinati, nel senso che il «quintuplo della pena più grave fra le pene concorrenti» non può comunque eccedere: 1) trenta anni di reclusione; 2) sei anni per l'arresto; 3) € 15.493 per la multa e € 12.911 per l'ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'art. 133 *bis*. Nel caso di concorso di reati che importino pene detentive di specie diversa, la durata delle sanzioni da applicare a norma dell'art. 74 c.p., non può superare gli anni trenta. La parte di pena, eccedente tale limite, in ogni caso è detratta dall'arresto.

<sup>5</sup> Si è osservato che «la continuazione non è un “beneficio”, la cui applicazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice: l'art. 81 detta una disciplina che, riguardando la qualificazione dei fatti e il regime delle sanzioni, deve essere sempre osservata secondo quanto impone la regola dettata dall'art. 1 c.p. e dall'art. 25, 2° co., Cost. », COPPI, *Reato continuato*, in *Dig. Pen.*, Torino, 1997, vol. XI, 225.

<sup>6</sup> GABRIELI, *Disintegrazione e unificazione del reato continuato*, in *Foro it.*, 1935, vol. LX, fasc. V, 6. Seguendo il ragionamento illustrato dall'Autore, il “medesimo disegno criminoso” viene delineato come entità che può eclissarsi in funzione della pena complessiva inflitta per i reati in concorso. Ed infatti, se quest'ultima supera il limite individuato dall'art. 81 c.p., il disegno criminoso non svolgerà alcun ruolo, dissolvendosi e perdendo qualsiasi rilevanza; diversamente, sarà inteso come elemento di “devianza” dal sistema del cumulo materiale delle pene relativamente ai vari fatti di continuazione. Si tratta di un'osservazione di grande suggestione ma che non trova riscontro, ad esempio, nell'ipotesi della competenza per connessione di cui all'art. 12, co. 1, lett. b) c.p.p., ove il “medesimo disegno criminoso” ha un rilievo

Orbene, «allo scopo di dar conto del giudizio di gravità delle singole violazioni e della individuazione della pena assunta a base dell'aumento, è necessario che il giudice indichi, per ciascuna di violazioni, quale sarebbe la pena ad essa ricollegabile ove non vi fosse in presenza di continuazione. Solo in tal modo, infatti, è anche possibile accertare l'osservanza del limite posto dall'art. 81 co. ult, c.p. »<sup>7</sup>. Si tratta di prassi desueta, seppure imposta dalla legge oltre che dalla *ratio* dell'istituto in esame. Ed infatti, può ritenersi che l'espressione contenuta nel co. 1 dell'art. 81 c.p., e cioè «è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo» individui sia un limite edittale alternativo a quelli previsti dall'art. 78 c.p., che una fase secondaria del calcolo delle pene per i reati commessi in continuazione, dovendo preliminarmente il giudice stabilire “la pena per ciascuno di essi” ai sensi dell'art. 533, co. 2, c.p.p.<sup>8</sup>. Pertanto, le illustrate ed opportune modalità di computo delle pene rilevano l'indiscussa natura atomistica del reato continuato, il quale risulta composto da distinti reati di cui in talune vicende sarà valorizzata la reciproca autonomia, in altre la loro unificazione giuridica<sup>9</sup>. La Corte di cassazione, con la pronuncia in commento, espressamente avvalta tale interpretazione, testualmente sostenendo che «l'art. 533, co. 2, cod. proc. pen., pone la regola che, nella determinazione della pena per più reati ritenuti tra loro in continuazione, il giudice provvede ad indicare la sanzione per ciascuno di essi. Il reato continuato infatti, pur avendo natura unitaria, conserva

---

che prescinde dall'entità del cumulo giuridico delle sanzioni che saranno inflitte.

<sup>7</sup> ZAGREBELSKY, *Reato continuato*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1987, vol. XXXVIII, 848; l'ultimo comma richiamato dall'Autore è l'attuale co. 3 dell'art. 81 c.p., in quanto con la legge n. 251 del 5 dicembre 2005 è stato introdotto un successivo comma IV.

<sup>8</sup> Risalente giurisprudenza ha sostenuto che «a seguito della modifica dell'art. 81 c.p. disposta dal d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito in l. 7 giugno 1974, n. 220, è venuto meno il carattere di unitarietà del reato continuato, e quindi anche dell'unitarietà della pena, e il giudice ha l'obbligo di distinguere le pene dei reati concorrenti ai fini dell'applicabilità di cause estintive dei reati e delle pene», Cass., Sez. III, 27 ottobre 1987, in *Cass. pen.*, 1989, 821. Secondo la suprema Corte, pertanto, ai fini della determinazione della pena complessiva, al tradizionale criterio della “moltiplicazione” (pena-base elevata sino al triplo) si sarebbe sostituito quello dell'addizione. Il giudice avrebbe cioè l'obbligo (o quantomeno la facoltà) di indicare, oltre la pena per il reato più grave, anche tutte le frazioni di pena relative ai reati satelliti; in tal senso, si vedano le pronunce Cass., Sez. V, 8 febbraio 1984, in *Cass. pen.*, 1986, 66, Id., Sez. III, 28 gennaio 1986, *ivi*, 1987, 561, e Id., Sez. II, 2 marzo 1988, *ibid.*, 1989, 1242.

<sup>9</sup> PILLITU, *Il reato continuato. Esposizione della dottrina della continuazione secondo il codice penale Rocco*, Padova, 1936, 42, sostiene che «se il reato continuato dovesse, innanzi tutto, ritenersi come un reato unico, non sarebbe spiegabile il disposto dell'ultimo capoverso di detto articolo, riguardante la pena. Infatti, dispone il capoverso dell'art. 81, che si prende per base, nella determinazione della pena, la violazione più grave e su di essa si opera l'aumento per la continuazione. Ciò significa che lo stesso giudice deve tener conto di una molteplicità di reati e deve scinderli, invece di unificarli. La pena può essere aumentata sino al triplo, stabilisce il menzionato capoverso, mentre se unico fosse il reato, unica dovrebbe essere la pena o l'aumento».

la sua sostanza atomistica; sicché quando, in sede esecutiva, interviene la necessità di applicare particolari istituti, ciascun reato riacquista la sua autonomia». È chiaro, pertanto, che la preliminare quantificazione del cumulo materiale delle pene (CM) e la successiva determinazione del loro cumulo giuridico (CG) comporta l'esistenza di un "legame" tra le due entità; il loro rapporto (CM/CG o CG/CM), infatti, consente di quantificare il beneficio goduto dall'imputato a cui è stato applicato il disposto dell'art. 81 c.p., ovvero l'incidenza che il "medesimo disegno criminoso" ha avuto nella determinazione della pena complessiva inflitta (cumulo giuridico) per i reati tra loro in concorso. Il giudice avrà logicamente l'onere di motivare le ragioni che lo hanno indotto a mitigare (o confermare) la sommatoria delle pene comminate per ciascun reato a seguito del riconoscimento della loro continuazione, quale effetto benefico che, ove applicato, evidentemente inciderà su ogni singola sanzione inflitta. In altre parole, se  $CM/CG = 1/2$ , potrà sostenersi che l'applicazione dell'art. 81 c.p. ha comportato il dimezzamento della pena comminata per ciascun illecito concorrente, cosicché l'apporto sanzionatorio di ogni reato, ritenuto atomo ovvero compartecipe alla determinazione del cumulo giuridico ex art. 81, co. 2, c.p., sarà facilmente individuabile ove ve ne sia necessità.

### 3. Conclusioni

L'assunto espresso dalle Sezioni unite è pienamente condivisibile nella parte in cui esclude che il giudice dell'esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato, possa incrementare le pene inflitte per ciascuno dei reati in concorso.

Si osservi che la suprema Corte è stata interessata da una vicenda giudiziale inerente l'applicazione della disciplina dell'art. 81, co. 2, c.p. in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 c.p.p., dunque attinente reati già oggetto di sentenze passate in giudicato. Pertanto, le indicazioni sulle corrette modalità di calcolo del cumulo giuridico ai sensi dell'art. 533, co. 2, c.p.p., espresse dal supremo consesso, possono intendersi quale monito rivolto ai Giudici di merito, il cui operato ha evidente rilievo anche nella successiva fase dell'esecuzione.

Perplessità invece muove l'utilizzo, da parte delle Sezioni unite, della definizione di "reati satellite" riguardante gli illeciti in continuazione, quale critica che non deve essere intesa come "sostanziale" censura letterale, bensì come giudizio sull'utilizzo di un'espressione che è sintomatica di una non condivisa e talvolta contraddittoria interpretazione del reato continuato. Ed infatti, come sostenuto anche dalla stessa Corte, i reati tra loro in concorso devono necessariamente mantenere una propria identità che consentirà, in seno al cu-

mulo materiale o giuridico delle pene per essi inflitte, di individuare il *quantum* sanzionatorio da ciascuno apportato. È escluso, quindi, che gli illeciti commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso siano tra loro legati da qualsiasi vincolo di subordinazione, ovvero caratterizzati da dipendenze sanzionatorie (od orbitali, perseguendo nell'utilizzo di termini astronomici) al reato identificato come “violazione più grave”.

L'esclusivo calcolo alchemico con cui il giudice spesso quantifica la sanzione per più reati commessi in continuazione (ne è testimonianza la sentenza oggetto di ricorso), erroneamente ispirato dalla dizione contenuta nel comma I dell'art. 81 c.p., frequentemente si concretizza in incrementi irrisori della pena più grave comminata, quale *iter* che può essere ammesso e quindi ritenuto conforme alla legge<sup>10</sup> solo se preliminarmente vi sia stata la quantificazione del limite indicato dal co. 3 dell'art. 81 c.p., cioè il cumulo materiale delle sanzioni inflitte; diversamente, non sarebbe consentito sostenere e provare la legalità del loro cumulo giuridico<sup>11</sup>. Pertanto, se quest'ultimo è il prodotto del solo incremento della violazione più grave entro il limite del suo triplo, le pene inflitte per ciascun crimine saranno tra loro naturalmente subordinate e, dunque, i reati per cui sono state comminate non potranno essere ritenuti, almeno sotto l'aspetto sanzionatorio, entità autonome ovvero “atomi” distinti componenti il reato continuato. Ciò comporterà che le vicende coinvolgenti cia-

<sup>10</sup> In tal senso si è espressa la Consulta con la pronuncia Corte cost., n. 312 del 1988, in *Foro it.*, I, 1989, 1773, secondo cui «la pena unica progressiva, applicata come cumulo giuridico ex art. 81 cod. pen., è pena legale essa pure perché preveduta dalla legge». La Corte, quale corollario al principio espresso, altresì ha sostenuto che «comunque, il giudice dovrà sempre indicare la pena che intenderebbe comminare per il reato concorrente se non applicasse la continuazione: e ciò sia per il controllo in ordine al detto limite, sia per l'eventualità che le singole pene, nell'interesse del condannato, debbano riassumere la loro autonomia».

<sup>11</sup> Cass., Sez. un., 17 luglio 1995, n. 7930, in *Cass. pen.*, 1995, 2851, secondo la quale è nulla la sentenza con cui il giudice di merito, nel pronunciare condanna per più reati, determini la pena complessiva senza alcuna indicazione della pena stabilita per ciascun reato, di quello ritenuto più grave e dell'aumento per la continuazione sul rilievo che la stessa non consente il controllo sul buon uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale; in senso conforme, si veda Cass., Sez. III, 16 dicembre 2008, n. 4209, in *Mass. Uff.*, n. 242873. Con la sentenza Cass., Sez. un., 28 febbraio 2013, n. 25939, in *Cass. pen.*, 2014, 467, con nota di CONZ, *Sulla determinazione della pena nel reato continuato. Rilievi critici alla teoria della individuazione della violazione più grave “in astratto”*, la Corte seppure ha ammesso che il cumulo giuridico “deve essere il risultato di un'operazione unitaria”, ha tuttavia ritenuto necessario “che sia individuabile la pena stabilita dal giudice in aumento per ciascun reato-satellite, e ciò sia per la verifica dell'osservanza del limite di cui al terzo co. dell'art. 81 cod. pen. sia perché a taluni effetti il cumulo giuridico si scioglie: basti pensare alla prescrizione che va considerata indistintamente per ciascun reato; all'indulto, in cui occorre applicare il beneficio a quei reati che in esso rientrano; all'estinzione di misure cautelari personali, quando la suddivisione della pena irrogata per i reati-satelliti rilevi per il calcolo della durata massima della custodia cautelare o per l'accertamento dell'avvenuta espiazione di pena; alla sostituzione delle pene detentive brevi in cui la pena del reato continuato si scompone per determinare la porzione di pena suscettibile di sostituzione per quei reati che la ammettono”.

scun illecito in concorso, quale a titolo esemplificativo può essere la prescrizione della “violazione più grave”, determinerà conseguenze anche per gli altri reati concorrenti, non potendosi quantificare le pene inflitte per ciascuno di essi<sup>12</sup> e creando un'*impasse* difficilmente districabile<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Spesso accade che il cumulo giuridico delle pene sia determinato dal solo aumento della sanzione inflitta per la violazione più grave; pertanto, a titolo esemplificativo, se X è la pena comminata per la violazione più grave x, il concorso con i reati y e z ai sensi dell'art. 81 comma II c.p., sarà quantificato dall'incremento di X per entità di pene, frequentemente inferiori ai limiti minimi edittali, relative a ciascun illecito commesso in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, cioè  $X + Y^{\circ} + Z^{\circ}$ . Orbene, si consideri il caso in cui sia dichiarata la prescrizione dei reati x ed z; la pena finale, espunte le sanzioni per questi ultimi inflitte, in tal caso si ridurrà quindi ad  $Y^{\circ}$ , quale punizione non autonomamente determinata dal giudice ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., spesso ben al di sotto del limite minimo edittale previsto per y e, dunque, illegale.

<sup>13</sup> Parafrasando i concetti ora enunciati, può illustrarsi l'ipotesi in cui il giudice sarà chiamato ad affrontare difficoltà analoghe a quelle che si incontrerebbero nell'ipotesi dell'avvenuta applicazione di una circostanza attenuante ad effetto comune, conoscendo solo l'ammontare della pena frutto della diminuzione sanzionatoria, non avendo però cognizione né della pena base né dell'entità della riduzione per il riconosciuto beneficio di legge (un esempio è dato dalla diffusa dizione: «riconosciute le circostanze attenuanti generiche ex art. 62 *bis* c.p., per il reato x si applica la pena finale di anni X di reclusione»). Infatti, tenuto conto che la richiamata circostanza attenuante può comportare la riduzione della pena per un valore non eccedente 1/3 (quindi anche di 1/4, o di 1/5, *ect.*), al giudice di seconda istanza (o ad altri) non sarà in ogni caso consentito individuare l'entità della pena base comminata per il reato x.